

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1237/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 che stabilisce il regime applicabili al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1238/80 del Consiglio, del 13 maggio 1980, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 1239/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 1240/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 1241/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 1242/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 1243/80 della Commissione, del 20 maggio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere . . . . . 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 1244/80 della Commissione, del 20 maggio 1980, recante applicazione, all'inizio della campagna 1980/1981, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile . . . . . 17
- Regolamento (CEE) n. 1245/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 1246/80 della Commissione, del 21 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 20

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1237/80 DEL CONSIGLIO  
del 13 maggio 1980**

**che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, adottato con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 <sup>(2)</sup>;

considerando che, alla luce dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 <sup>(3)</sup> e n. 3085/78 <sup>(4)</sup>, che modificano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, risulta opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76;

considerando che è opportuno occuparsi in primo luogo delle disposizioni relative ai tassi di cambio e ai coefficienti correttori al fine di evitare ulteriori distorsioni;

considerando che è inoltre opportuno modificare talune disposizioni del regime, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, la disciplina, la durata del periodo di prova, il congedo di maternità, i giorni per il viaggio e le spese di viaggio, allo scopo di allinearle a quelle applicabili ai funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è modificato conformemente ai seguenti articoli.

*Articolo 2*

All'articolo 17, ultimo comma, vengono aggiunti i termini seguenti:

« o alle norme di sicurezza applicabili ».

*Articolo 3*

All'articolo 20 viene aggiunto il comma seguente:

« All'agente incaricato dal direttore del Centro di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma, può essere concessa una indennità alle condizioni stabilite all'articolo 9 bis dell'allegato IV ».

*Articolo 4*

All'articolo 25 viene aggiunto il comma seguente:

« Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente ».

*Articolo 5*

All'articolo 29 i termini « otto settimane » e « quattordici settimane » sono sostituiti rispettivamente dai termini « dieci settimane » e « sedici settimane ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

*Articolo 6*

1. L'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per la nascita di un figlio di un agente viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato IV.

Tale importo corrisponde all'importo indicato all'articolo 74, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e viene adeguato automaticamente in caso di adeguamento ».

2. L'articolo 39, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti del Centro, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta ».

*Articolo 7*

1. Nell'allegato II, articolo 1, lettera a), i termini « un'ora di tempo libero » sono sostituiti da « un'ora e mezzo di tempo libero » e i termini « un'ora e mezzo di tempo libero » sono sostituiti da « due ore di tempo libero ».

2. Nell'allegato II, articolo 1, lettera b), la percentuale « 0,72 % » è sostituita da « 0,56 % ».

*Articolo 8*

Nell'allegato III, articolo 7, è aggiunto un nuovo comma così redatto :

« Quando l'agente beneficia delle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 15 dell'allegato IV, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo d'origine dalla sede di servizio, è determinato come segue :

- fino a 900 km : un giorno per l'andata-ritorno,
- oltre 900 km : due giorni per l'andata-ritorno ».

*Articolo 9*

1. Nell'allegato IV, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 2*

La retribuzione degli agenti è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui l'agente presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla retribuzione in virtù dell'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ».

2. Nell'allegato IV, è soppressa la seguente frase dell'articolo 5 :

« La Commissione delle Comunità europee è abilitata ad applicare questi adattamenti alla tabella degli stipendi base e agli importi degli assegni familiari e indennità ».

3. Nell'allegato IV, articolo 24, i termini « i tassi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 », sono sostituiti dai termini « i tassi di cui alla sezione 4 ».

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° aprile 1979.

*Articolo 10*

Nell'allegato IV, articolo 6, paragrafo 3, i termini « i 250 000 FB all'anno » sono sostituiti dai termini « lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ».

*Articolo 11*

Nell'allegato IV, articolo 8, terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente :

- « — l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km :
  - o da una scuola europea,
  - o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati ; ».

*Articolo 12*

Nell'allegato IV viene inserita la sezione seguente :

*« Sezione 2 bis***INDENNITÀ DI INSEGNAMENTO***Articolo 9 bis*

All'agente incaricato dal direttore del Centro di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale previsto dall'articolo 20, terzo comma del regime, può essere concessa un'indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartita al di fuori delle ore normali di lavoro.

L'indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti ».

#### *Articolo 13*

1. Nell'allegato IV, articolo 10, lettera a), primo trattino, il termine « europeo » è soppresso.

2. Nell'allegato IV, articolo 10, sono aggiunti i paragrafi seguenti :

« 2. L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino ».

3. L'attuale testo dell'articolo 10 dell'allegato IV diventa il paragrafo 1.

#### *Articolo 14*

Nell'allegato IV, articolo 15, paragrafo 2, viene aggiunto tra la prima e la seconda frase il testo che segue :

« Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, agli agenti delle categorie C e D viene rimborsato il prezzo del viaggio in prima classe.

Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a quella di lusso o alla prima classe ».

#### *Articolo 15*

Nell'allegato IV, articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dopo la parola « inferiore » vengono inserite le parole « alla classe di lusso o ».

#### *Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BISAGLIA

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1238/80 DEL CONSIGLIO**

del 13 maggio 1980

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modificare il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, adottato con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 <sup>(2)</sup>;

considerando che, alla luce dei regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 912/78 <sup>(3)</sup> e n. 3085/78 <sup>(4)</sup>, che modificano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, risulta opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76;

considerando che è opportuno occuparsi in primo luogo delle disposizioni relative ai tassi di cambio e ai coefficienti correttori al fine di evitare ulteriori distorsioni;

considerando che è inoltre opportuno modificare talune disposizioni del regime, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, la disciplina, la durata del periodo di prova, il congedo di maternità, i giorni per il viaggio e le spese di viaggio, allo scopo di allinearle a quelle applicabili ai funzionari delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è modificato conformemente ai seguenti articoli.

<sup>(1)</sup> GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.*Articolo 2*

All'articolo 17, ultimo comma, vengono aggiunti i termini seguenti:

« o alle norme di sicurezza applicabili ».

*Articolo 3*

All'articolo 20 viene aggiunto il comma seguente:

« All'agente incaricato dal direttore della Fondazione di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale contemplato nel terzo comma, può essere concessa una indennità alle condizioni stabilite all'articolo 9 bis dell'allegato IV ».

*Articolo 4*

All'articolo 25 viene aggiunto il comma seguente:

« Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente ».

*Articolo 5*

All'articolo 29 i termini « otto settimane » e « quattordici settimane » sono sostituiti rispettivamente dai termini « dieci settimane » e « sedici settimane ».

*Articolo 6*

1. L'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per la nascita di un figlio di un agente viene corrisposto un assegno di 8 000 FB alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato IV.

Tale importo corrisponde all'importo indicato all'articolo 74, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e viene adeguato automaticamente in caso di adeguamento ».

2. L'articolo 39, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio ; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono agenti della Fondazione, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta ».

#### Articolo 7

1. Nell'allegato II, articolo 1, lettera a), i termini « un'ora di tempo libero » sono sostituiti da « un'ora e mezzo di tempo libero » e i termini « un'ora e mezzo di tempo libero » sono sostituiti da « due ore di tempo libero ».

2. Nell'allegato II, articolo 1, lettera b), la percentuale « 0,72 % » è sostituita da « 0,56 % ».

#### Articolo 8

Nell'allegato III, articolo 7, è aggiunto un nuovo comma così redatto :

« Quando l'agente beneficia delle disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 15 dell'allegato IV, il tempo per il viaggio, calcolato sulla base della distanza per ferrovia che separa il luogo d'origine dalla sede di servizio, è determinato come segue :

- fino a 900 km : un giorno per l'andata-ritorno,
- oltre 900 km : due giorni per l'andata-ritorno ».

#### Articolo 9

1. Nell'allegato IV, l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

##### « Articolo 2

La retribuzione degli agenti è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui l'agente presta servizio.

La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla retribuzione in virtù dell'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ».

2. Nell'allegato IV, è soppressa la seguente frase dell'articolo 5 :

« La Commissione delle Comunità europee è abilitata ad applicare questi adattamenti alla tabella degli stipendi base e agli importi degli assegni familiari e indennità ».

3. Nell'allegato IV, articolo 24, i termini « i tassi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 » sono sostituiti dai termini « i tassi di cui alla sezione 4 ».

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° aprile 1979.

#### Articolo 10

Nell'allegato IV, articolo 6, paragrafo 3, i termini « i 250 000 FB all'anno » sono sostituiti dai termini « lo stipendio base annuo di un funzionario del grado C 3 al terzo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale ».

#### Articolo 11

Nell'allegato IV, articolo 8, terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente :

- « — l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km :
  - o da una scuola europea,
  - o da un istituto di insegnamento nella sua lingua, che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati ».

#### Articolo 12

Nell'allegato IV viene inserita la sezione seguente :

##### « Sezione 2 bis

#### INDENNITÀ DI INSEGNAMENTO

##### Articolo 9 bis

All'agente incaricato dal direttore della Fondazione di impartire corsi nel quadro del perfezionamento professionale previsto dall'articolo 20, terzo comma del regime, può essere concessa un'indennità pari allo 0,45 % dello stipendio base mensile per ogni ora di corso impartita al di fuori delle ore normali di lavoro.

L'indennità è corrisposta insieme alla retribuzione di uno dei mesi successivi a quello durante il quale i corsi sono stati impartiti ».

#### Articolo 13

1. Nell'allegato IV, articolo 10, lettera a), primo trattino, il termine « europeo », è soppresso.

2. Nell'allegato IV, articolo 10, sono aggiunti i paragrafi seguenti :

- « 2. L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino ».

3. L'attuale testo dell'articolo 10 dell'allegato IV diventa il paragrafo 1.

#### *Articolo 14*

Nell'allegato IV, articolo 15, paragrafo 2, viene aggiunto tra la prima e la seconda frase il testo che segue :

« Tuttavia, se il viaggio di andata e ritorno comporta una distanza pari o superiore a 800 km, agli agenti delle categorie C e D viene rimborsato il prezzo del viaggio in prima classe.

Se la distanza per ferrovia tra la sede di servizio e il luogo d'origine è superiore a 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo, nella classe immediatamente inferiore a quella di lusso o alla prima classe ».

#### *Articolo 15*

Nell'allegato IV, articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dopo la parola « inferiore » vengono inserite le parole « alla classe di lusso o ».

#### *Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. BISAGLIA

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 maggio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	81,92
10.01 B	Frumento duro	112,77 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	74,87 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	84,79
10.04	Avena	72,25
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	94,03 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	21,38 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	88,60 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,36
11.01 B	Farine di segala	119,47
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	188,32
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	137,77

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1240/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 maggio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		5	6	7	8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,36	0,36	0,29
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	4,35
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0,51	0,51	0,41

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		5	6	7	8	9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,64	0,64	0,52	0,52
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,48	0,48	0,39	0,39
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	7,74	7,74
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	5,79	5,79
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	6,74	6,74

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 134/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/80<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 134/80 ai prezzi d'offerta e ai

corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 8.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/80<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 8.

(<sup>4</sup>) GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 10.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/80 DELLA COMMISSIONE****del 20 maggio 1980****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e pere <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/80 DELLA COMMISSIONE****del 20 maggio 1980****recante applicazione, all'inizio della campagna 1980/1981, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che si è deciso di sostenere la produzione del frumento tenero di buona qualità panificabile al livello del prezzo di riferimento; che è altresì necessario disporre che i prezzi di mercato del frumento tenero panificabile vengano sostenuti, all'occorrenza, rispetto al prezzo di riferimento suddetto;

considerando che l'esiguità del divario previsto tra il prezzo di riferimento e il prezzo indicativo del granturco dà adito a preoccupazioni circa la stabilità del mercato all'inizio della campagna; che è pertanto opportuno, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, disporre misure particolari d'intervento sotto forma di acquisto, al prezzo di riferimento, dei quantitativi di frumento tenero panificabile che verranno offerti agli organismi d'intervento all'inizio della campagna di commercializzazione 1980/1981; che è opportuno che detto acquisto sia effettuato alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le regole generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>;

considerando che, per i motivi sopra menzionati, all'inizio della campagna di commercializzazione 1980/1981 rischiano di verificarsi le condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1803/78<sup>(5)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1980.

*Per la Commissione*  
Finn GUNDELACH  
*Vicepresidente*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento di tutti gli Stati membri acquistano al prezzo di riferimento e conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77 i quantitativi di frumento tenero panificabile che vengono loro offerti nei mesi di agosto, settembre e ottobre della campagna di commercializzazione 1980/1981.

La consegna delle quantità offerte deve aver luogo non oltre il 30 novembre 1980. Tale acquisto è effettuato in tutti i centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

Nel caso in cui la consegna abbia luogo nel mese di novembre 1980, il prezzo da pagare è quello del mese di ottobre 1980.

*Articolo 2*

Gli organismi di intervento adottano, secondo le necessità, procedure e condizioni complementari a loro carico, compatibilmente con le disposizioni del presente regolamento, al fine di tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro in cui si trattano.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con decorrenza dal 1° agosto 1980.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 62.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1245/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 375/80<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/80<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 375/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 40 del 16. 2. 1980, pag. 41.<sup>(5)</sup> GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi: zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	6,65 14,76 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/80 DELLA COMMISSIONE****del 21 maggio 1980****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1038/80<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1190/80<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 20 maggio 1980;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(9)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(11)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1038/80 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1980, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 120 del 13. 5. 1980, pag. 23.<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 maggio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECI/11)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F <sup>(2)</sup>	31,51	28,49
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	31,51	28,49
11.02 E II d) I <sup>(2)</sup>	54,42	48,38
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	31,51	28,49
11.08 A II	33,29	2,46

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in cenere (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

## EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
(*) EURONORM	3-79	Prova di durezza Brinell per l'acciaio — 2ª edizione . . . . .	2 200
(*) EURONORM	4-79	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio — (Scale A-C-B-F) — 2ª edizione . . . . .	2 150
(*) EURONORM	5-79	Prova di durezza Vickers per l'acciaio — 2ª edizione . . . . .	2 300
(*) EURONORM	18-79	Prelievo e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni per l'acciaio ed i prodotti siderurgici — 2ª edizione . . . . .	3 200
(*) EURONORM	82-79	Acciaio per cemento armato ad aderenza migliorata — Dimensioni, masse, tolleranze — Prescrizioni generali — (Fascicolo 1 — Fascicolo 2) . . . . .	2 600
(*) EURONORM	95-79	Acciai refrattari — Prescrizioni di qualità . . . . .	4 300
(*) EURONORM	96-79	Acciai per utensili — Prescrizioni di qualità . . . . .	6 300
(*) EURONORM	132-79	Nastri di acciaio laminati a freddo per molle — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 600
(*) EURONORM	133-79	Vergella tonda di acciaio non legato e legato destinata alla produzione di elettrodi rivestiti, per saldatura ad arco in atmosfera protettiva e ad arco sommerso — Norma di qualità . . . . .	1 600
(*) EURONORM	138-79	Acciai per cemento armato precompresso . . . . .	6 700
(*) EURONORM	141-79	Lamiere e nastri di acciaio inossidabile austenitico per impiego a basse temperature — Norma di qualità . . . . .	4 500
(*) EURONORM	142-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Norma di qualità . . . . .	3 200
(*) EURONORM	143-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, zincati per immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	2 200
(*) EURONORM	144-79	Vergella tonda di acciaio inossidabile e refrattario destinata alla fabbricazione di prodotti per saldatura — Norma di qualità . . . . .	1 400
(*) EURONORM	147-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Qualità . . . . .	3 400
(*) EURONORM	148-79	Lamiere e nastri di acciaio non legato, zincati per immersione a caldo in continuo, con un limite di snervamento minimo prescritto, per impieghi strutturali — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	2 300

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse:

(*)	Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2ª edizione (1974)	2 200
	EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
	EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
	EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
	EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
	EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
	EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
	EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
	EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
	EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
	EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
	EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
	EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
	EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
	EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
	EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
	EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
	EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
(*)	EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM 21-78	Condizioni tecniche di fornitura per l'acciaio ed i prodotti siderurgici, 2ª edizione	2 600
	EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
	EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
	EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
(*)	EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3ª edizione	1 800
	EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800
	EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	1 300
	EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità	1 450
	EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa	900
	EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma	1 100
	EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
	EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
	EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno	900
	EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico	900
	EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico	900
	EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	1 100
	EURONORM 43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 650
	EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V	900
	EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali	1 650
	EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso	900
	EURONORM 49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti	900
	EURONORM 50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico	1 300
	EURONORM 51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
	EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici	12 200
	EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele	900
	EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo	900
	EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo	900

(*)	EURONORM	56-77	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione	900
(*)	EURONORM	57-78	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	58-78	Piatti laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	59-78	Quadri laminati a caldo di uso generale, 2ª edizione	1 300
(*)	EURONORM	60-77	Tondi di uso generale laminati a caldo, 2ª edizione	900
	EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo	900
	EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo	900
	EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo	900
(*)	EURONORM	67-78	Piatti con bulbo di acciaio laminati a caldo, 2ª edizione	1 300
	EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
	EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico	900
	EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico	900
	EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
(*)	EURONORM	75-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del molibdeno negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	1 350
	EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico	900
	EURONORM	79-69	Definizione e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	1 300
	EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità	1 650
	EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze	900
	EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità	4 000
	EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità	3 300
	EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità	1 450
	EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità	2 550
	EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai «automatici») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4)	3 300
	EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità	2 750
	EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1 650
	EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità	1 300
	EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa	900
(*)	EURONORM	92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo	900
	EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione	900
	EURONORM	94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità	1 800
	EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferromanganese — Metodo elettrometrico	900
	EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico	900
	EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai	4 750
	EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati	900
	EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	900
	EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo	2 550
(*)	EURONORM	107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati	3 400
	EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze	900
	EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili	1 650
(*)	EURONORM	111-77	Lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciaio non legato, per imbutitura o piegamento a freddo Norma di qualità	1 140
	EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3)	3 300
	EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss)	900
	EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale	900
(*)	EURONORM	117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*)	EURONORM	118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm	2 550
	EURONORM	119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità	6 600
	EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio	900
	EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey)	900
(*)	EURONORM	122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)	2 550
(*)	EURONORM	123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio	1 700

(*) EURONORM 124-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Vickers . . . . .	1 140
(*) EURONORM 125-77	Verifica delle macchine di prova di durezza Brinell . . . . .	900
(*) EURONORM 126-77	Nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici . . . . .	2 280
(*) EURONORM 127-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Vickers . . . . .	1 140
(*) EURONORM 128-77	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Brinell . . . . .	1 350
(*) EURONORM 129-76	Lamiere e nastri di acciai legati al nichel per impieghi a basse temperature — Tipi e qualità . . . . .	2 550
(*) EURONORM 130-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Norme di qualità . . . . .	900
(*) EURONORM 131-77	Prodotti finiti piatti laminati a freddo, non rivestiti, di acciaio non legato per imbutitura o piegamento a freddo Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	900
(*) EURONORM 134-78	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai non legati — Metodo mediante spettrofotometria di assorbimento atomico . . . . .	1 350
(*) EURONORM 145-78	Banda stagnata e banda nera in fogli — Qualità, dimensioni e tolleranze . . . . .	4 200

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

*Nella Repubblica federale di Germania:*

Beuth-Verlag GmbH,  
Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30

*Nel Belgio e nel Lussemburgo:*

Institut belge de normalisation — IBN —  
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

*In Danimarca:*

Dansk Standardiseringsråd,  
Aurehøjvej 12, DK 2900 — Hellerup

*In Francia:*

Association française de normalisation  
— AFNOR —  
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

*In Irlanda:*

Institute for Industrial Research and Standards,  
Ballymun Road — Dublin 9

*In Italia:*

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —  
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

*Nei Paesi Bassi:*

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —  
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

*Nel Regno Unito:*

British Standards Institution — BSI —, 2, Park Street  
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1033, Lussemburgo 1.